

## **COS'E' IL SERVIZIO NAZIONALE CIVILE**

Il Servizio Civile Nazionale, istituito con la legge 6 marzo 2001 n° 64 e che dal 1° gennaio 2005 si svolge su base esclusivamente volontaria è un modo di difendere la patria, il cui "dovere" è sancito dall'articolo 52 della Costituzione; una difesa che non è riferita al territorio dello Stato e alla tutela dei suoi confini esterni, ma piuttosto alla condivisione di valori comuni e fondanti l'ordinamento democratico.

Infatti, le aree di intervento nelle quali è possibile prestare il Servizio Civile Nazionale sono riconducibili ai settori dell'assistenza, della protezione civile, dell'ambiente, del patrimonio artistico e culturale, dell'educazione e della promozione culturale, del servizio civile all'estero.

Con il venir meno della leva obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2005, il servizio civile volontario è aperto indistintamente a tutti i ragazzi tra i 18 e i 28 anni, che hanno la possibilità di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico, inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore della ricerca di pace. Una scelta impegnativa, ma anche un'occasione di crescita personale e di educazione alla cittadinanza attiva oltre che un'esperienza qualificante del proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa.

## **CHI PUÒ PRESTARE UN ANNO DI SERVIZIO VOLONTARIO?**

I ragazzi e le ragazze, di età compresa tra i 18 e 28 anni, di cittadinanza italiana, interessati al Servizio civile volontario possono partecipare ai bandi di selezione dei volontari – che sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - presentando, entro la data di scadenza prevista dal bando, domanda di partecipazione.

La domanda di partecipazione, in carta semplice, è indirizzata all'Ente che ha proposto il progetto, deve essere redatta secondo il modello allegato al bando, deve contenere l'indicazione del progetto prescelto ed essere corredata, ove possibile, di titoli di studio, titoli professionali e documenti attestanti le esperienze lavorative svolte. E' ammessa la presentazione di una sola domanda per bando.

L'Ente sceglie le figure più adeguate alle proprie attività operative attraverso una selezione tra i profili delle candidature giunte in seguito al bando di concorso.

## **CHI SONO GLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE**

Si può prestare servizio civile solo presso gli enti accreditati - le amministrazioni pubbliche, le associazioni non governative (ONG) e le associazioni no profit che operano negli ambiti specificati dalla legge 6 marzo 2001 n° 64 - e che siano titolari di progetti approvati di servizio civile.

Tale iscrizione ha lo scopo di assicurare che sussistano le condizioni affinché l'impiego dei giovani sia efficace, in termini di utilità per la collettività, ed efficiente, in rapporto alle risorse pubbliche impiegate; si vuole altresì garantire che la proposta rivolta ai giovani sia chiaramente definita e comunicata in modo trasparente, e che l'esperienza di servizio civile nazionale costituisca effettivamente un momento di crescita personale e di miglioramento.

Per poter partecipare al SCN gli enti devono dimostrare di possedere i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla legge n. 64/2001, nonché di avere adeguate competenze e risorse specificatamente destinate al SCN.

I requisiti che l'ente deve dimostrare di possedere sono i seguenti:

1. assenza di scopo di lucro;
2. capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile nazionale;

l'esistenza di tale requisito deve essere valutata a livello della più piccola unità operativa, cioè della sede di attuazione del progetto (ufficio, servizio, reparto, dove sono impiegati i giovani);

3. corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1 della legge;

pertanto l'ente deve svolgere un'attività che rientri nei seguenti ambiti:

- concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;
- favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
- promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
- partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
- contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.

4. svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.

Inoltre il responsabile legale dell'ente deve sottoscrivere la *Carta di impegno etico del servizio civile nazionale*, per ribadire che l'intero sistema condivide la stessa cultura del servizio civile nazionale, senza interpretazioni particolari, riduttive o devianti.

Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare il servizio civile sono riconducibili a quattro ambiti generali:

1. *assistenza* (settori: assistenza, cura e riabilitazione, reinserimento sociale e prevenzione),
2. *ambiente e protezione civile* (settori: protezione civile, difesa ecologica, tutela ed incremento del patrimonio forestale, salvaguardia e fruizione del patrimonio forestale),
3. *cultura ed educazione* (settori: promozione culturale, educazione, salvaguardia del patrimonio artistico),
4. *estero* (settori: formazione in materia di commercio internazionale, cooperazione decentrata, interventi post conflitti, interventi peacekeeping, cooperazione ai sensi della Legge 49/1987).

L'ente può accedere al servizio civile secondo due modalità alternative:

- a) avanzando domanda di iscrizione all'albo per gestire in proprio tutti gli aspetti legati al servizio civile (dall'amministrazione alla progettazione, alla formazione..), oppure
- b) avanzando domanda di iscrizione all'albo attraverso gli enti di prima e seconda classe, che presenteranno e gestiranno i progetti per loro conto, assumendosene la responsabilità nei confronti dell'Ufficio competente (nazionale, regionale o provinciale). In questo caso le sedi dell'ente più piccolo si configurano come sedi di attuazione dell'ente titolare del progetto. I due enti saranno legati da vincoli associativi, consortili o federativi o da un accordo di partenariato.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 6 marzo 2001 n. 64 "*Istituzione del Servizio Civile Nazionale*" (testo aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate dal decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43)
  - Decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77 "*Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001 n. 64*" (testo aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate dal decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43)
  - Circolare 2 febbraio 2006 "*Norme sulle procedure di iscrizione all'albo degli enti di servizio civile nazionale*"

## **A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI**

Associazione SCA Onlus  
Via Raffaele Musone n. 218  
81025 Marcianise (CE)  
tel. 339.7456485 – 338.7193635